

COMUNE DI CASTEL GABBIANO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 17

Adunanza del 15.06.2012

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.".

L'anno **DUEMILADODICI** addì **QUINDICI** del mese di **GIUGNO** alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	MILANESI Santo Maria	Sì	
2	TEDOLDI Virginio	Sì	
3	MARCOMIN Ombretta	Sì	
4	PANNUNZIO Sabrina	Sì	
5	CHIODA Paolo	Sì	
6	GIPPONI Claudio	Sì	
7	GAMBA Giuseppe	Sì	
8	PAGANELLI Simonetta	Si	
9	RIZZETTI Roberto	Sì	
10	MELCORE Samuel	Si	
11	MARAZZI Veronica	Sì	
12	CANTU' Giovanna	Si	
13	MIETITORE Maria Franca	Sì	
Totali		13	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Enrico Maria Giuliani il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Milanese dr. Santo Maria, nella qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

addì 15.06.2012

Il Segretario Comunale
F.to: Giuliani dr. Enrico Maria

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

addì 15.06.2012

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to: Vescovi Luciano

Il Sindaco illustra il regolamento IMU e precisa che si tratta del quadro di riferimento comunale, all'interno di quanto consentito dalla disciplina legislativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri sopra riportati, espressi ai sensi e per gli effetti di cui di cui all'art.49, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CONSIDERATO che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23);

VISTO l'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

ATTESO che l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, al comma 12, stabilisce che *“Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”*;

VISTO altresì il comma 15, che testualmente dispone: *“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 4 (Pannunzio, Marcomin, Mietitore, Cantù), astenuti n. 3 (Melcore, Marazzi, Paganelli), espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 13 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di approvare il “*Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU*”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;

2. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente , stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento,

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 4 (Pannunzio, Marcomin, Mietitore, Cantù), astenuti n. 3 (Melcore, Marazzi, Paganelli), espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 13 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
Milanesi dr. Santo Maria

Il Segretario Comunale
Giuliani dr. Enrico Maria

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castel Gabbiano, li 05.07.2012

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art.124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69).

Il Segretario Comunale
Giuliani dr. Enrico Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18/08/2000 N. 267.

Castel Gabbiano, li 15.07.2012

Il Segretario Comunale
Giuliani dr. Enrico Maria

REGOLAMENTO
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto l'imposta municipale propria – IMU -, prevista dall'articolo 13, D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, e, in quanto compatibili, dagli articoli 8 e 9, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 2

Immobili inagibili e inabitabili

Ai fini della riduzione a metà dell'imponibile relativo agli immobili inagibili e inabitabili, l'immobile deve presentare caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 04.01.1968, n.15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

ARTICOLO 3

Aree edificabili possedute da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale

Ai fini della definizione giuridica, di cui all'articolo 2, lettera b), D.Lgs. 30/12/1992, n.504, richiamata dall'articolo 13, D.L. n. 201/2011, a mente della quale le aree edificabili possedute da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale sono soggette a imposta come terreni agricoli, in aggiunta alle condizioni prescritte dalla legge, è richiesto altresì che il reddito ricavato dall'attività agricola sia pari ad almeno i due terzi del reddito complessivo e che il terreno sia coltivato personalmente dal titolare e dai componenti il suo nucleo familiare.

In caso di contitolarità del terreno tra soggetti in possesso dei requisiti per l'applicazione della definizione giuridica a soggetti privi dei suddetti requisiti, la finzione giuridica opera limitatamente alla quota nella titolarità dei soggetti in possesso dei requisiti.

ARTICOLO 4

Valore delle aree edificabili

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall'articolo 13, D.L. n. 201/11.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti ed allo scopo di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con deliberazione della Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune;

Nelle more della adozione dei nuovi valori, trovano applicazione i valori deliberati ai fini dell'ICI.

ARTICOLO 5

Immobili posseduti da anziani o disabili

All'unità immobiliare non locata posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero si applicano le medesime agevolazioni previste per l'abitazione principale, sia in termini di aliquota sia in termini di detrazione d'imposta.

ARTICOLO 6

Esenzione per gli immobili posseduti da enti non commerciali

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 9, D. Lgs. n. 23/2011, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore

ARTICOLO 7

Rimborsi e compensazione

Le somme spettanti a titolo di rimborso di imposta municipale propria, su richiesta del contribuente da formulare nell'istanza di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti al medesimo titolo. In tale caso, l'istanza di compensazione comporta la rinuncia agli interessi maturati sulla somma dovuta.

ARTICOLO 8

Interessi

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, sia a favore del contribuente sia a favore del Comune, maturano gli interessi al saggio legale, maggiorato del 0% (maggiorazione massima del 3%), ragguagliati a giorno.

ARTICOLO 9

Pagamenti minimi

Non si effettuano pagamenti, non si eseguono rimborsi e non si emettono accertamenti per importi complessivamente dovuti non superiori a euro 12,00.

ARTICOLO 10

Differimento termini in caso di decesso

Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

ARTICOLO 11

Incentivi per l'attività di controllo

Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività. La determinazione di tale fondo avviene nel rispetto della vigente normativa legislativa e contrattuale.

L'Ente potrà altresì valutare l'affidamento esterno delle attività di accertamento.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2012.

Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.